



UNAGRACO

L'Antiriciclaggio

Segnalazioni e sanzioni

Prof. Dott. Armando Urbano

Commercialista in Bari

[Mail: studio@armandourbano.it](mailto:studio@armandourbano.it)

L'art. 41, D.Lgs. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, pone l'obbligo nei confronti dei soggetti destinatari di tale disciplina di **SEGNALARE ALL'UIF* qualsiasi operazione conosciuta o sospettata** che possa ritenersi collegata ad operazioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

* Unità di Informazione Finanziaria

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 41), si manifesta quando il professionista sa oppure ha il ragionevole sospetto che sono state compiute, sono in corso o tentate le operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Le segnalazioni non comportano violazione in ordine agli obblighi del segreto professionale e vanno inoltrate anche se l'operazione sospetta non abbia avuto luogo per sospetti o rifiuto.

L'art.45 del D. Lgs. 231-2007 **tutela la riservatezza dell'identità di chi ha effettuato la segnalazione**, ad eccezione del caso in cui l'Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, dovesse ritenere indispensabile rivelarne l'identità ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Il professionista che sospetti la sussistenza di operazioni di riciclaggio, **ha l'obbligo di astenersi dal compiere la prestazione professionale, finché non** abbia effettuato la segnalazione; a meno che tale astensione non sia di ostacolo alle indagini.

Egli inoltre, ha il divieto di comunicare al cliente o a terzi interessati che farà o ha fatto la segnalazione all'UIF.

In violazione di tale divieto è prevista una sanzione penale dell'arresto da sei mesi a un anno o l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000 (Art. 55, comma 8 del D.Lgs. 231/2007).

Il professionista ha solo la facoltà di dissuadere il proprio cliente dal mettere in atto un'attività criminosa.

Al fine di agevolare la valutazione da parte dei professionisti sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio e finanziamento al terrorismo la Banca d'Italia ha fornito un elenco degli indicatori d'anomalia.

Tali indicatori servono per ridurre alcune incertezze connesse con la valutazione soggettiva del professionista ai fini dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

L'elenco degli indicatori di anomalia è strutturato su **6 gruppi**:

A. connessi al cliente;

B. connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali;

C. relativi alle modalità di pagamento dell'operazione;

D. relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi;

E. relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati;

F. relativi ad operazioni contabili e finanziarie.

Indicatori di anomalia connessi al cliente

- Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.

- Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.
- Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.

- Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla.
- Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento.

- Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.

- Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo.

- Il cliente è accompagnato da altre persone, il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista, che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione.

- Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.

- Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo.

- Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate:

- ✓ costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;
- ✓ conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti paesi;
- ✓ utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;

- ✓ trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;
- ✓ ricezione e/o trasferimento di fondi.

Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali:

- Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.

- Consulenza per l'organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l'attività commerciale sottostante.
- Prestazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente.

- Richiesta di consulenza per l'effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate a un'attività commerciale con l'estero di dimensioni evidentemente contenute.
- Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto.

- Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico – patrimoniale o dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

- Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

- Acquisto di partecipazioni in imprese con modalità non coerenti con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività esercitata dal cliente ovvero dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
- Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività.

- Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente in assenza di plausibili ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del cliente o del suo gruppo di appartenenza ovvero la specializzazione specifica del professionista in relazione alla prestazione professionale richiesta.

- Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.
- Frequente rilascio da parte di persone fisiche di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con il professionista.

- Frequente richiesta di operazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

- Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero con modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato.

- Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione professionale, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.

Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione:

- Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell'operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all'eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

- Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro.
- Utilizzo frequente e ingiustificato di moneta elettronica non nominativa, specie se per importi complessivamente rilevanti.

- Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

- Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se sono proposti strumenti di pagamento non appropriati alla prassi comune dell'operazione disposta.

- Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.

**Indicatori di anomalia relativi alla costituzione
e alla amministrazione di imprese, società,
trust ed enti analoghi:**

- Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte.

- Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende.
- Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

- Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificialmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società.
- Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità.

- Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all'acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non collegate al delegante.
- Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato.

**Indicatori di anomalia relativi ad
operazioni aventi a oggetto beni immobili o
mobili registrati:**

- Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

- Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
- Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

- Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento.
- Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali.

Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie:

- Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.
- Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente o dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.

- Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico – patrimoniale e/o all'oggetto della società o dell'eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.
- Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

- Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all'attività esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.
- Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l'impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulativi.

Foreign fighters

Con il termine foreign fighters si identificano tutti quei soggetti che si recano in uno Stato diverso da quello di propria residenza o nazionalità allo scopo di perpetrare, pianificare, preparare, partecipare ad atti terroristici o fornire e ricevere addestramento terroristico con l'obiettivo, talvolta, di ritornare nello Stato d'origine o di residenza per porre in essere le attività terroristiche pianificate.

Per l'intercettazione di episodi rilevanti di finanziamento del terrorismo tramite foreign fighter, gli indicatori di anomalia fanno riferimento a operazioni quali:

- *ricezione di disponibilità finanziarie (anche mediante bonifico o deposito di contante tramite ATM) provenienti da una pluralità di soggetti, soprattutto, se in assenza di relazioni familiari o d'affari;*
- *raccolta di fondi on line, anche attraverso piattaforme di crowdfunding;*

- *utilizzo di strumenti di pagamento con valute virtuali;*
- *prelevamenti di denaro contante per importi consistenti con la finalità di svuotare il conto corrente o di deposito;*
- *prelevamenti consistenti di denaro immediatamente successivi al loro deposito;*
- *inconsuete richieste di cambio in valute estere (specie se in dollari americani);*

- *inadempienze prolungate nel pagamento di rate di prestiti o di altre forme di finanziamento;*
- *sottoscrizione di polizze assicurative vita da parte di soggetti di giovane età;*
- *utilizzo di carte di pagamento o accesso a portali di home banking in aree a rischio geografico (quali, Iraq, Siria, Libia...) e zone limitrofe o di transito;*
- *acquisto di titoli di viaggio, biglietti aerei o visti on line verso aree a rischio geografico;*

- *acquisto di beni e servizi utilizzabili in aree a rischio geografico (quali articoli di equipaggiamento militare e di sopravvivenza...);*
- *commercio di beni culturali riconducibili ad aree occupate dall'ISIS;*
- *operazioni con società petrolifere poco conosciute situate in aree a rischio geografico, che mostrano un'improvvisa ed elevata disponibilità di petrolio e gas naturale;*

- *utilizzo distorto di organizzazioni non lucrative quali: spese incoerenti rispetto alle attività istituzionali; attribuzione di poteri di spesa a soggetti non appartenenti all'organizzazione; utilizzo di conti intestati a persone fisiche per la gestione di beni dell'organizzazione;*
- *trasferimento anomalo di fondi tramite money transfer.*

In caso di operazioni sospette riconducibili ad uno dei suddetti indicatori di anomalia per foreign fighters, i destinatari della normativa antiriciclaggio sono tenuti a:

- *acquisire informazioni approfondite e aggiornate sul profilo del cliente;*
- *verificare la presenza del nominativo del cliente o dei soggetti ad esso collegati nelle “liste antiriciclaggio a rischio di finanziamento del terrorismo”;*

- *prendere conoscenza di eventuali indagini o processi penali per circostanze attinenti al terrorismo a carico del cliente;*
- *valutare la riconducibilità del cliente ad ambienti estremisti o radicalisti.*

Ove ricorressero gli estremi di un'operazione sospetta, i destinatari della normativa antiriciclaggio hanno l'obbligo di effettuare tempestivamente una segnalazione antiriciclaggio per la categoria foreign fighter alla UIF ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 231/07.

I soggetti destinatari degli adempimenti antiriciclaggio, hanno, inoltre, l'obbligo di sensibilizzare il personale dipendente e i propri collaboratori sugli indicatori di anomalia per foreign fighters mediante corsi di formazione antiriciclaggio periodici specialistici.

La Segnalazione delle Operazioni Sospette

Prima di inoltrare le segnalazioni è necessario:

1. Valutare le informazioni acquisite in base agli indicatori di anomalia
2. Individuare eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente

3. Valutare le operazioni in contanti effettuate, per importo e frequenza, a prescindere dal loro ammontare
4. Verificare l'effettuazione di versamenti e prelievi per importi pari o superiori ad Euro 15.000 a mezzo intermediari finanziari

Esonero dalla segnalazione

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica nel corso dell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza di un cliente nell'ambito di un procedimento giudiziario

Le segnalazioni possono essere trasmesse per via telematica mediante l'utilizzo del data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF ovvero mediante trasmissione, tramite lo stesso portale, di un «file» predisposto autonomamente dal segnalante, secondo il formato XBRL.

<https://infostat-uif.bancaditalia.it>

Per accedere ai servizi, i segnalanti dovranno provvedere a: registrarsi al portale all'indirizzo:

<https://infostat-uif.bancaditalia.it>,

scegliendo le credenziali di accesso (*userid* e *password*) da utilizzare nel prosieguo della procedura;

compilare il modulo (SARA e SOS) di adesione per richiedere l'abilitazione al sistema di segnalazioni di interesse prelevabile dal sito **[http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modulo di adesione.pdf](http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modulo_di_adesione.pdf)**

Il modulo dovrà essere compilato e trasmesso tramite posta elettronica certificata all'indirizzo **uif.registrazione@pec.bancaditalia.it**

A seguito dell'approvazione del modulo da parte della UIF, i referenti potranno accedere ai servizi del portale inserendo le credenziali di accesso e utilizzare il nuovo sistema.

A ciascun segnalante sarà assegnato un "codice" che lo identificherà in maniera univoca negli archivi della UIF e che dovrà essere usato in tutti gli scambi informativi con l'Unità.

Il contenuto della segnalazione si articola in quattro principali sezioni informative:

- dati informativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante

- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, i soggetti, i rapporti e i legami intercorrenti tra gli stessi
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto
- eventuali documenti allegati

La UIF effettua l'analisi finanziaria delle segnalazioni ricevute che consiste in una serie di attività sotto il profilo tecnico – finanziario, volte a comprendere, sulla base dell'insieme degli elementi acquisiti, il contesto all'origine della segnalazione, individuare i collegamenti soggettivi e operativi, ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti e identificare le possibili finalità sottostanti.

Al termine dell'analisi finanziaria, la UIF trasmette le segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per gli eventuali approfondimenti investigativi; comunica all'Autorità Giudiziaria i fatti di possibile rilevanza penale; archivia le segnalazioni che reputa infondate, dandone comunicazione al segnalante mediante un flusso di ritorno.

Si rammenta che l'articolo 41 del Decreto prevede espressamente che la segnalazione venga effettuata senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il segnalante viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

Le segnalazioni per operazioni sospette devono essere effettuate anche nel caso di informazioni ottenute nell'ambito degli incarichi di Due Diligence.

Anche nei casi di incarichi rifiutati, non conclusi, revocati o in caso di dimissioni opera l'obbligo di segnalazione.

Segnalazioni per reati fiscali

Il professionista ha l'obbligo di segnalazione anche se è a conoscenza o sospetta che vi sia un'operazione di riciclaggio di denaro proveniente da un reato di natura fiscale.

In questa fattispecie rileva momento di consumazione del reato.

Il reato fiscale deve essere consumato prima dell'utilizzo del denaro derivante e non deve essere riferito esclusivamente al “reato tributario”, ma altresì al “riciclaggio” di beni provenienti da quella particolare attività criminosa rappresentata dalla violazione di obblighi fiscali penalmente sanzionati.

Tale segnalazione si rende necessaria in quanto la norma assimila a “delitto” tale fenomeno di natura riscossiva.

Per delitto il legislatore ha inteso qualsiasi azione che implichi una condotta integrativa di reato, generalizzando così il significato di “attività criminosa”.

REATI FISCALI PUNIBILI CON LA PENA DETENTIVA DI DURATA SUPERIORE A SEI MESI.

Omesso versamento di IVA per valori superiori ad Euro 250.000,00

- **Reclusione da sei mesi a due anni.**

Omesso versamento di ritenute per valori superiori ad Euro 150.000,00

- **Reclusione da sei mesi a due anni.**

Indebita compensazione per importi superiori ad Euro 50.000,00

- **Reclusione da sei mesi a due anni (per crediti Non spettanti).**
- **Reclusione da 1,5 a 6 anni (per crediti INESISTENTI).**

REATI TRIBUTARI PUNIBILI CON LA PENA DETENTIVA DI DURATA SUPERIORE A SEI MESI.

Dichiarazione fraudolenta

- **Mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;**
- **Mediante altri artifici**

Dichiarazione infedele o dichiarazione omessa

Emissione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Operazioni o distribuzione di documenti contabili

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

In questo caso il professionista è chiamato a verificare che l'intenzionalità della condotta (esistenza del dolo) induca al reimpiego delle somme derivanti dal reato commesso e viceversa.

Segnalazioni per operazioni in contanti e titoli al portatore

Art. 49. D.Lgs. 231/2007

Norma decreto 231/2007

Infrazione

Art. 49, comma 1

trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore in euro o in valuta estera, senza il tramite di un intermediario per un importo pari o superiore a **3.000 euro** (dal 01.01.2016)

Art. 49, comma 5 e 7

mancata indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o dell'apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni, i vaglia postali e cambiari emessi per importi pari o superiori a **1.000 euro**

Art. 49, comma 6

assegni emessi all'ordine del traente e non girati direttamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere al pagamento, mediante l'utilizzo di strumenti telematici, di stipendi, pensioni e emolumenti a qualsiasi titolo erogati, di importo superiore a Euro 1.000.

Per gli **sportelli cambia-valute**, per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, il limite aumenta dai precedenti Euro 2.500 a Euro 3.000.

Soppresso il pagamento, esclusivamente in modo tracciato, da eseguirsi da parte di tutti i soggetti della filiera dei trasporti, per i corrispettivi dovuti per **prestazioni** rese in adempimento di un **contratto di trasporto di merci su strada**.

Soppresso il pagamento, in forme e modalità diverse dal denaro contante e che assicurino la tracciabilità, dei **canoni di locazione di unità abitative**, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 1, c. 50 della legge di stabilità 2014, del 27.12.2013 n. 147), per il quale il **limite massimo per poter pagare in contanti il canone di locazione** era di Euro 999,99.

La nuova Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) all'art. 1 c. 902 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il limite massimo per poter pagare in contanti il canone di locazione si alza da euro 999,99 a euro 2.999,99, adattando quindi il procedimento alla modifica delle soglie della normativa antiriciclaggio.

Tale nuovo limite si riferisce sempre ai contratti di locazione destinati ad uso abitativo includendo l'affitto di box auto, garage o cantine, considerati pertinenze dell'abitazione.

Rientrano anche anche i contratti di locazione di immobili destinati ad uso commerciale (negozi, botteghe, capannoni, uffici e in generale gli immobili con destinazione d'uso non abitativo).

Una volta individuate le operazioni sospette, il professionista dovrà predisporre la comunicazione ex art. 51 D.Lgs. n. 231/2007, **entro 30 giorni da quando di tali movimenti ha preso cognizione.**

E' quindi opportuno premunirsi di idonea prova della tempistica di consegna documentale, al fine di prevenire eventuali rischi sanzionatori derivanti dal ritardo nell'effettuazione della citata comunicazione.

Tale comunicazione può essere redatta in carta libera attraverso raccomandata A/R da indirizzarsi alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, che provvederà a trasmetterla alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne potrà dare tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Nota 3 ottobre 2012 prot. n. 77009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (concordata con la Guardia di Finanza)

La comunicazione non dovrà essere inoltrata qualora l'irregolarità fosse già ricompresa in altre segnalazioni per operazioni sospette ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007 (adeguata verifica della clientela), per le quali il professionista resta sempre responsabile.

MITTENTE.....

Alla
Ragioneria Territoriale dello
Stato di.....

Luogo e data

Oggetto: comunicazione di irregolarità per transazioni in contanti_ex art. 49,
D.Lgs. 231/2007.

Io sottoscritto, in relazione alla propria attività di dottore commercialista risulta quale incaricato alla tenuta delle scritture contabili della....., giusto mandato professionale del.....

Relativamente al proprio incarico, ha ravvisato in occasione della registrazione di movimentazioni contabili in partita doppia, che il seguente documento: Fattura n.....del..... di euro + iva, per un totale di Euro....., emessa da..... a....., è stata regolata mediante il pagamento in contanti in un'unica soluzione, contravvenendo così alle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007.

Distinti saluti.

Fac-simile comunicazione

Qualora si effettui un trasferimento di denaro contante, di libretti o titoli al portatore in misura pari o superiore a 3.000 euro **i diretti interessati** (anche se legati da rapporto di parentela)

saranno colpiti da una sanzione amministrativa il cui importo è variabile dall' **1% al 40%*** dell'importo trasferito, con l'applicabilità di un minimo sanzionatorio pari a 3.000 euro.

**dal 5% al 40% se la movimentazione supera i 50.000 euro*

E' possibile attenuare l'importo di tali
sanzioni avvalendosi dell'istituto
dell'**oblazione.**

(Art. 16, L. 689/1981)

E' quindi ammesso il pagamento in misura ridotta (*minor somma fra il doppio del minimo e il terzo del massimo*), oltre alle spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione, ovviando anche al minimo fisso di 3.000 euro.

L'omissione della segnalazione da parte dei professionisti darà luogo all'irrogazione di una **distinta sanzione** il cui importo è variabile dal 3 al 30%, con un minimo di Euro 3.000,00,

con la precisazione che i professionisti
non potranno beneficiare del
meccanismo dell'oblazione al fine di
ottenere la definizione del
procedimento di irrogazione della
sanzione.

L'art. 60 del D.Lgs. n. 231/2007, infatti, richiama la possibilità di ricorrere alla oblazione solo per le irregolarità poste in essere **dagli operatori** ex art. 49 e non per le mancate comunicazioni alle Ragionerie Territoriali dello Stato previste dall'art. 51.

La situazione dei professionisti è aggravata anche dal fatto che le eventuali sanzioni loro comminabili sono da qualificarsi quali sanzioni dirette e come tali **non soggette a copertura attraverso polizze di responsabilità civile.**

Vi sono due ipotesi di omessa segnalazione da parte del professionista:

1) Omessa segnalazione al titolare dello studio da parte di un dipendente;
in questo caso trattasi di responsabilità di primo livello;

2) Omessa segnalazione alla UIF da parte del professionista responsabile; in tal caso trattasi di responsabilità di secondo livello.

Entrambi i casi sono punibili con la medesima sanzione amministrativa.

Nessun esonero quindi per il professionista che non abbia provveduto ad informare il proprio staff collaborativo in merito all'adeguata verifica della clientela e alle eventuali segnalazioni da inoltrare all'UIF.

ESEMPIO

Una transazione di 4.000 euro in contanti determinerebbe una sanzione di 80 euro a carico di chi la pone in essere e di 3.000 euro sul professionista che non l'abbia comunicata.

SANZIONE PER L'OPERATORE

1% di 4.000 = 40,00 40% di 4.000 = 1.600,00
con un minimo di Euro 3.000

Con oblazione: si versa l'importo più piccolo tra:

- il doppio del minimo ($40 \times 2 = 80,00$)
- 1/3 del massimo ($1600/3 = 533,33$)

SANZIONE DA VERSARE Euro 80

SANZIONE PER IL PROFESSIONISTA

3% di 4.000 = 120,00 30% di 4.000 = 1.200,00
con un minimo di Euro 3.000

NO oblazione
SANZIONE DA VERSARE Euro 3.000

Il procedimento sanzionatorio è
schematizzabile in 5 fasi:

- 1) Contestazione della infrazione
- 2) Istruttoria
- 3) Decretazione
- 4) Notifica
- 5) Esecuzione

1) CONTESTAZIONE

A seguito della comunicazione *ex art. 51*, D.Lgs. n. 231/2007, l'Ufficio della Ragioneria Territoriale dello Stato deve valutare la completezza e la procedibilità della segnalazione.

Il termine per notificare all'autore della violazione la contestazione è di 90 giorni dal protocollo di arrivo della segnalazione.

Tale periodo, tuttavia, può essere interrotto e conseguentemente ampliato ogniqualevolta sia necessario per l'Ufficio richiedere dettagli e precisazioni riguardo i dati dell'operazione.

2) ISTRUTTORIA

L'Ufficio, dopo aver valutato e accolto la segnalazione, procede a raccogliere tutti i dati e le informazioni per fondare il suo convincimento in merito alla sanzionabilità della condotta.

Dopo la contestazione da parte del Mef o della GdF alla parte, il reo ha la possibilità di inviare entro 30 giorni memorie difensive o chiedere audizione presso la sede competente della RTS.

3) DECRETAZIONE

L'Ufficio o il nucleo che redige il processo verbale procede a stabilire la sanzione da applicare.

Fondamentale è la stesura della motivazione che deve risultare congrua ed esaustiva, fornendo risposte alle deduzioni difensive della parte.

4) NOTIFICA

Il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato alla parte entro i termini stabiliti per la prescrizione, ossia entro i 5 anni dall'avvenuta notifica della contestazione agli autori delle violazioni.

5) ESECUZIONE

Dopo la notifica del decreto e scaduti i termini di impugnabilità (*30 giorni, 60 se l'interessato risiede all'estero*), l'Ufficio deve inviare un sollecito di pagamento prima di procedere all'iscrizione a ruolo tramite Equitalia.

In caso di ricorso da parte del soggetto che ha effettuato la violazione, questo può essere proposto presso il Tribunale il quale è l'autorità giudiziaria competente in materia di antiriciclaggio, non è quindi possibile rivolgersi al giudice di Pace.

**Frazionamento delle
operazioni superiori
a 2.999,99 euro**

E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificialmente frazionati.

Comma 1 dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007

Il trasferimento oltresoglia può essere effettuato qualora ci si avvalga mediante richiesta scritta agli intermediari abilitati, quali ad esempio istituti di credito, Poste Italiane SpA ecc., i quali provvedono ad erogare il denaro contante al beneficiario dopo averlo identificato, comunicando i dati all'Anagrafe dei rapporti.

Esempi

FRAZIONAMENTO DELLE FATTURE

E' consentito effettuare il pagamento frazionato delle fatture oltre-soglia qualora vi sia un contratto scritto tra le parti che preveda tale modalità di quietanza.

E' opportuno, nel caso in cui non vi sia possibilità di stipulare il contratto, che sulla fattura vengano riportate le singole scadenze di pagamento con il relativo importo.

FINANZIAMENTO DEI SOCI

E' preferibile evitare l'erogazione in contanti di tali prestiti.

In quanto gli organi verificatori potrebbero intravedere un'ipotesi di violazione della normativa.

Per vincere le eventuali presunzioni del Fisco, tali operazioni devono essere effettuate tramite l'emissione di strumenti di pagamento tracciabili, supportati da delibere assembleari nonché da corrispondenza intercorsa tra la società e i soci.

DIVIDENDI E UTILI AI SOCI

Non è consentito il pagamento in contanti, benché frazionato, di un unico dividendo ultrasoglia corrisposto dalla società ad un socio, anche qualora tali pagamenti venissero effettuati a distanza superiore di sette giorni.

EROGAZIONE STIPENDI AI DIPENDENTI

Non è consentito ricorrere alla divisione della retribuzione in più quote (acconti e saldo), anche se singolarmente non superiori a 3.000 euro, qualora l'importo complessivo della busta paga sia superiore alla soglia.

Quindi, se viene erogato un acconto in contanti entro la soglia, il saldo dovrà essere corrisposto mediante strumenti tracciabili.

Per continuare ad effettuare il pagamento in contanti è possibile **prevedere contrattualmente**, che la corresponsione del salario debba avvenire ogni quindici giorni mediante liquidazione in contanti, sempreché ciascuna quota resti sotto la soglia.

In tal modo, però, occorrerebbe la redazione di due buste paga nel mese, una per i primi 15 giorni e l'altra per la restante parte.

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Durante una cena tra amici ad un ristorante con ripartizione della spesa pro-capite, non sarebbe consentito il pagamento in contanti qualora la ricevuta, pari o superiore a Euro 3.000, fosse intestata ad una sola persona.

Un soggetto si reca presso un mobilificio per acquistare una parete attrezzata; non è ammissibile, in tal caso, lasciare un acconto in contanti di 3.000 euro per l'ordinazione di tali arredi presso il negozio.

VIAGGI DI NOZZE

Nel caso di viaggio di nozze, con fatturazione unica in capo agli sposi, è consentito il pagamento del viaggio in contanti oltresoglia all'agenzia viaggio, purchè la cifra sia stata corrisposta mediante più versamenti entro-soglia, da parte di parenti e amici ai quali viene rilasciata apposita ricevuta di quietanza.

SANZIONI PENALI

In capo ai professionisti

che non rispettano gli obblighi

antiriciclaggio

Il Decreto Legislativo 15/01/2016 n. 8 ha depenalizzato i reati puniti con la sola pena pecuniaria della multa o dell'ammenda e nello specifico, in ambito antiriciclaggio i reati di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 dell'art. 55 del D. Lgs. 231/2007, dal 06 febbraio 2016 non integrano più reato ma solo illecito amministrativo.

In base al combinato disposto degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. N. 8/2016 viene disposto che l'istituto dell'oblazione di cui all'art. 16 della Legge 869/81 non possa essere applicato oltre la prima violazione effettuata, rendendolo inapplicabile in caso di reiterazione dell'illecito depenalizzato.

La depenalizzazione si applica anche alle violazioni commesse prima del 06/02/2016, a meno che non vi sia stata già sentenza di condanna.

VIOLAZIONE COMMESSA	SANZIONE PENALE
<p>Inosservanza dell'obbligo di identificazione della clientela (Art. 55, comma 1 D.Lgs.231/2007)</p>	<p>Multa da € 2.600 a € 13.000 Depenalizzato dal 06/02/2016</p>
<p>Omessa, tardiva, incompleta registrazione negli archivi informatici e cartacei. (Art. 55, comma 4 D.Lgs.231/2007)</p>	<p>Multa da € 2.600 a € 13.000 Depenalizzato dal 06/02/2016</p>
<p>Le due precedenti violazioni se attuate con mezzi fraudolenti</p>	<p>Raddoppio della sanzione prevista nelle precedenti violazioni. Depenalizzato dal 06/02/2016 il raddoppio per le sole violazioni di cui al comma uno e quattro.</p>

SANZIONI AMMINISTRATIVE

In capo ai professionisti

che non rispettano gli obblighi

antiriciclaggio

VIOLAZIONE COMMESSA	SANZIONE AMMINISTRATIVA
<p>Inosservanza dell'obbligo di identificazione della clientela. <i>(Art. 55, comma 1 D.Lgs.231/2007)</i></p>	<p>Fino al 05/02/2016 delitto con multa; dal 06/02/2016: Sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 30.000 (Possibilità di oblazione art. 16 L. 689/81 per la prima violazione)</p>
<p>Omessa, tardiva, incompleta registrazione negli archivi informatici e cartacei. <i>(Art. 55, comma 4 D.Lgs.231/2007)</i></p>	<p>Fino al 05/02/2016 delitto con multa; dal 06/02/2016: Sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 30.000 (Possibilità di oblazione art. 16 L. 689/81 per la prima violazione)</p>
<p>Le due precedenti violazioni se attuate con mezzi fraudolenti. <i>(Art. 56, comma 6 D.Lgs.231/2007)</i></p>	<p>Fino al 05/02/2016 delitto con multa; dal 06/02/2016: Sanzione pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. (Possibilità di oblazione art. 16 L. 689/81 per la prima violazione)</p>

<p>Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta emesso dall'UIF <i>(Art. 57, comma 1 D.Lgs.231/2007)</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 200.000</p>
<p>Omessa istituzione del registro della clientela (si ritiene stendibile la sanzione anche all'omessa istituzione dell'archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici) <i>(Art. 57, comma 3 D.Lgs.231/2007)</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 50.000</p>
<p>Omessa segnalazione di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) (salvo il concorso nel reato: sanzione penale) <i>(Art. 57, comma 4 D.Lgs.231/2007)</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria all'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi è prevista anche la pubblicazione del decreto sanzionatorio su 2 quotidiani di cui 1 economico a spese del sanzionato.</p>

<p>Mancato rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell'UIF</p> <p><i>(Art. 57, comma 5 D.Lgs.231/2007)</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 50.000</p>
<p>Trasferimento di denaro contante, emissione, incasso o trasferimento assegni bancari o postali, libretti di deposito bancari o postali o titoli a portatore tra soggetti diversi, con valore dell'operazione , anche se frazionata, > a € 3.000 *</p> <p>*(nuovo limite dal 01/01/2016 prima € 1.000)</p>	<p>Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito.</p> <p>Minimo € 3.000</p> <p>Per importi > € 50.000 minimo 5 volte</p> <p>(Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino a € 250.000)</p>
<p>Trasferimento e presentazione per l'incasso a banche o Poste Italiane da soggetti diversi dall'emittente, di assegni bancari o postali emessi a favore del traente.</p>	<p>Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito.</p> <p>Minimo € 3.000</p> <p>Per importi > € 50.000 minimo 5 volte</p> <p>(Non oblabilabile)</p>

<p>Emissione, nonché trasferimento o presentazione all'incasso, di assegni circolari, vaglia postali o cambiali senza l'indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità se obbligatoria.</p>	<p>Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito.</p> <p>Minimo € 3.000</p> <p>Per importi > € 50.000 minimo 5 volte</p> <p>(Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino a € 250.000)</p>
<p>Trasferimento di denaro contante per importi > a € 1.000 effettuato tramite Money Transfer</p> <p>(Abrogata la precedente norma derogatoria Legge 148/2011)</p>	<p>Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito.</p> <p>Minimo € 3.000</p> <p>Per importi > € 50.000 minimo 5 volte</p> <p>(Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino a € 250.000)</p>
<p>Possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo > a € 1.000</p>	<p>Sanzione pecuniaria dal 30% al 40% del saldo.</p> <p>Minimo € 3.000</p> <p>Per importi > € 50.000 min. e max. +50%</p>

<p>Mancata estinzione o riduzione del saldo entro il 31/03/2012, dei libretti bancari o postali al portatore posseduti al 06/12/2011 con saldo > a 1.000 Euro</p>	<p>Sanzione pecuniaria dal 30% al 40% del saldo.</p> <p>Minimo € 3.000 Per importi > € 50.000 min. e max. +50%</p> <p>(se il saldo è inferiore ad Euro 3.000 la sanzione è pari al saldo)</p>
<p>Mancata comunicazione alla banca o a Poste Italiane Spa dei dati identificativi del cessionario e della data di trasferimento dei libretti al portatore nei 30 giorni.</p>	<p>Sanzione pecuniaria dal 30% al 40% del saldo.</p> <p>Minimo € 3.000 Per importi > € 50.000 min. e max. +50%</p> <p>(se il saldo è inferiore ad Euro 3.000 la sanzione è pari al saldo)</p>
<p>Apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma o con intestazione fittizia.</p>	<p>Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo con un minimo di € 3.000</p>

<p>Utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.</p>	<p>Sanzione pecuniaria dal 10% al 40% del saldo con un minimo di € 3.000.</p>
<p>Omessa comunicazione al MEF delle infrazioni all'uso del denaro contante, di titoli al portatore e di libretti, se conosciute (obbligatoria per le dieci precedenti violazioni)</p>	<p>Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto con un minimo di € 3.000. (Non obblabile)</p>
<p>Inosservanza dell'obbligo di fornire al cliente l'informativa sulla privacy <i>(Art. 13, D.lgs. 196/ 2003)</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria da € 3.000 a € 18.000, aumentata dei 2/3, da € 5.000 a € 30.000, in caso di dati sensibili o giudiziari. Può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche del contravventore.</p>

***Vi ringrazio per
l'attenzione***

studio@armandourbano.it



Armando Urbano